

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIATI, DE MEO, PINTUS, CORONA GIACOMO

Presentata il 15 dicembre 1965

Modifiche e integrazioni alla legge 29 settembre 1962, n. 1483, concernente autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 settembre 1962, n. 1483, autorizza, tra l'altro, il Ministro della difesa ad assumere, con contratto triennale rinnovabile, nel limite massimo di 60 unità, personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare.

Gli articoli 2 e 3 della citata legge fissano il trattamento economico di attività e dettano norme per il trattamento assistenziale e previdenziale, stabilendo che:

la retribuzione da corrispondere al personale in parola è stabilita con decreto interministeriale entro le misure annue lorde di lire 2.600.000 per il direttore, lire 2.150.000 per i ricercatori, e lire 1.700.000 per i programmatori (in misure, cioè, di poco superiori, tenuto conto dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, a quelle allora previste, rispettivamente, per le qualifiche di Ispettore generale (lire 2.572.000) Direttore di divisione (lire 1.920.000) e Direttore di sezione (lire 1.543.680);

la retribuzione di cui sopra è suscettibile di aumenti periodici biennali, in numero

illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale;

al personale spettano la 13^a mensilità e le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme in vigore per gli impiegati dello Stato; esso fruisce, altresì, dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ed è assicurato contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L.

Una norma di carattere generale stabilisce, infine, all'articolo 12, che per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge n. 1483 si osservano le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato.

Nelle disposizioni sopra richiamate è chiaro scorgere l'intendimento del legislatore di assicurare al personale laureato del C.A.M.E.N. un trattamento tale da invogliare i giovani versati nel campo dell'energia nucleare, spesso attratti dalle più favorevoli condizioni economiche loro offerte dal settore privato, a trovare nel C.A.M.E.N. una vantaggiosa sistemazione.

Senonché tale trattamento, che poteva ritenersi equamente compensativo alla data di entrata in vigore della legge n. 1483, è dive-

nuto, in progresso di tempo, inadeguato, sia per l'accresciuto costo della vita (tenuto conto altresì del mancato godimento, da parte del personale in questione, di assegni accessori, quale l'indennità di contingenza), sia per i progressivi miglioramenti economici concessi al personale statale.

Come è noto, infatti, posteriormente alla anzidetta data, agli statali è stato attribuito con legge 28 gennaio 1963, n. 20, un assegno temporaneo, decorrente dal 1° gennaio 1963.

In tal modo il trattamento complessivamente spettante agli impiegati con qualifica di Ispettore generale, Direttore di divisione e Direttore di sezione, per stipendio, assegno mensile e assegno temporaneo, è venuto ad elevarsi rispettivamente a lire 3.196.800, lire 2.388.000 e lire 1.921.680.

Viceversa, la retribuzione del personale laureato del C.A.M.E.N. è rimasta ancorata alle misure stabilite dalla legge n. 1483.

Occorre, inoltre, considerare che al personale statale è stata attribuita con legge 27 maggio 1959, n. 324, per far fronte alle variazioni che si verificano nel costo della vita, una indennità di contingenza: l'indennità integrativa speciale, cui corrisponde, nel settore privato, la cosiddetta scala mobile. I laureati del C.A.M.E.N., invece, non percepiscono né l'una né l'altra indennità, sicché la retribuzione per essi prevista non può adeguarsi alle variazioni del costo della vita. Non spetta, infatti, l'indennità integrativa speciale, perché non espressamente prevista dal legislatore all'articolo 2 della legge n. 1483 tra gli emolumenti attribuiti al personale laureato in pa-

rola; né compete la « scala mobile », nonostante il disposto dell'articolo 12, perché il richiamo alle disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato, previsto dall'articolo 12, trova un limite nella stessa norma dell'articolo 12, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni dei contratti di diritto privato solo « per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge » (n. 1483). E poiché la materia relativa al trattamento economico è stata disciplinata dall'articolo 2 della stessa legge, ne consegue, secondo l'interpretazione che è stata data a tale norma, che al personale di cui trattasi non può essere applicata, in caso di variazioni nel costo della vita, la « scala mobile ».

Ciò non appare equo.

S'impone, pertanto, l'emanazione di una norma che da una parte elevi congruamente le misure della retribuzione e dall'altra estenda al personale in parola l'indennità integrativa speciale già prevista per gli statali dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, in guisa da adeguare il trattamento economico del personale stesso al mutato costo della vita e da ristabilire, globalmente, tra detto personale e quei dipendenti statali che all'entrata in vigore della legge n. 1483 fruivano di competenze pressoché pari, quella proporzione inizialmente esistente a tale data.

A ciò provvedono gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, mentre l'articolo 3 assicura, nel rispetto dell'articolo 81 della costituzione, la copertura della spesa occorrente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le misure massime della retribuzione annua lorda previste dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, sono fissate, rispettivamente, in lire 3.080.000 per il direttore, lire 2.525.000 per i ricercatori e lire 1.965.000 per i programmatori.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese al personale laureato assunto, per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare con contratto rinnovabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 settembre 1962, n. 1483.

ART. 3.

All'onere annuo presunto di lire 15.000.000, derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo 3502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

All'onere annuo di lire 30.000.000 derivante nell'esercizio 1966 si farà fronte mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente nel predetto esercizio a quello indicato nel comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con suoi decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO DELL'ONERE ANNUO.

Direttore:

(3.080.000 — 2.600.000) × 1 (per differenza stipendio) . . .	L.	480.000
(480.000 : 12) × 1 (per differen- za tredicesima)	»	40.000

Ricercatori:

(2.525.000 — 2.150.000) × 30 (per differenza stipendio) . . .	»	11.250.000
(375.000 : 12) × 30 (per diffe- renza tredicesima)	»	937.500

Programmatori:

(1.965.000 — 1.700.000) × 29 (per differenza stipendio) . . .	»	7.685.000
(265.000 : 12) × 29 (per differen- za tredicesima)	»	640.407

TOTALE . . . L. 20.392.500

Per ritenuta E.N.P.A.S. a cari- co dello Stato su differenza stipendio e tredicesima (2%) 2% su 29.608.500	L.	407.850
Indennità integrativa speciale	»	9.216.000

TOTALE GENERALE . . . L. 30.016.350

Arrotondato a . . . L. 30.000.000